



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Allegato C

Nota metodologica

Riparto del fondo ex art. 112-bis del decreto-legge 10 maggio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

L'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

Ai fini della ripartizione del Fondo tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente:

- dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui ivi presenti;
- per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

Popolazione residente

Ai fini della determinazione della popolazione residente sono stati considerati i dati ISTAT al 31.12.2018 (ultima rilevazione disponibile).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Casi di contagio e decessi da COVID-19 accertati

Ai fini della determinazione dei casi di contagio e dei decessi da Covid_19, accertati, sono stati considerati i dati comunicati dal Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, suddivisi su base comunale, sui casi di contagio e decessi accertati alla data del 30 giugno 2020.

Criteri per il riparto

- A)** riparto a favore dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa. Il riparto adotta il criterio della popolazione con riferimento ai comuni (o alle frazioni) ricompresi nei casi di cui alla lettera a), attribuendo una quota pro capite uniforme e compatibile con la ragionevole applicazione della seconda parte del comma 3 (riportata alla lettera b). La dimensione del contributo pro capite assegnato con riferimento alla lettera a) ammonta quindi a 35 euro/abitante, che comporta l'assegnazione di complessivi € 22.719.200,00 a 81 comuni, per una popolazione (dato Istat 2018) di 671.167 abitanti, come riportato nell'Allegato A. Si precisa che per quanto riguarda il comune di Ortona si è tenuto conto della popolazione della frazione di Villa Caldari (900 abitanti) in quanto la zona rossa è stata istituita limitatamente alla porzione di territorio appartenente alla suddetta frazione restando fuori dalle misure restrittive il resto del comune di Ortona. Gli 81 comuni beneficiari vengono riportati nell'Allegato A “**riparto zone rosse**”;
- B)** Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui alla lettera b) si rendono così disponibili € 17.280.800,00 (€ 40.000.000 - € 22.719.200). Al fine di assicurare il più equilibrato bilanciamento tra numerosità degli enti beneficiati, incidenza significativa del beneficio ed articolazione del contributo su diverse classi demografiche, sono stati adottati i seguenti criteri applicativi:
1. sono ammessi al contributo i comuni che registrano un'incidenza percentuale del contagio (n. contagi + n. decessi al 30 giugno 2020) sulla rispettiva popolazione non inferiore all'1% e che sulla base del calcolo del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

contributo spettante di cui al punto successivo, risultano beneficiari di un importo teorico non inferiore a 5 euro/abitante. A questa quota di riparto viene dedicato il 65% del plafond disponibile ($€17.280.800,00 \times 65\% = €11.232.520$);

2. sono altresì ammessi al contributo i comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione non inferiore a 40mila abitanti, che registrino un'incidenza del contagio sulla popolazione non inferiore all'1%, al fine di considerare le criticità registratesi nei centri di maggiori dimensioni dove si è concentrato l'afflusso di cittadini, malati e non, verso i servizi sanitari del territorio e si sono generati effetti più intensi sul tessuto socio-economico. Tra questi enti viene ripartito il restante 35% del plafond disponibile (€ 6.048.280), in proporzione dei contagi e dei decessi da COVID-19 registrati nei rispettivi territori (n.contagi + n. decessi al 30 giugno). Il numero di comuni che risultano beneficiari di contributo in base a questo criterio è di 20 unità

3. il calcolo del contributo di cui al punto 1) teoricamente spettante viene effettuato sulla base di un valore pro capite da assegnare pari ad un massimo di 35 euro/ab e decrescente in proporzione del logaritmo naturale dell'incidenza calcolata, fino ad un valore teorico minimo di 5 euro/ab. L'ammontare risultante viene riproporzionato al valore del plafond disponibile come sopra definito (euro 17.280.800), ottenendo una nuova distribuzione che assegna ai casi con incidenza massima un contributo pro capite pari a 27,5 euro/ab. che decresce progressivamente fino ad un minimo di 3,94 euro/abitante. Il numero di comuni che risultano beneficiari in base a questo criterio è di 426 unità

Nel complesso, i comuni beneficiari del riparto di cui alla precedente lettera b) sono 443 riportati con il rispettivo importo nell'**Allegato B "riparto sulla base dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 accertati fino al 30 giugno 2020"**.